Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 gennaio 1969** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Martedì 17 dicembre, alle ore 10,00, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Ecc. il signor Jalal Abdoh, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dell'Impero dell'Iran.

Martedì 17 dicembre, alle ore 10,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Ecc. il signor Edouard Longerstaey, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Regno del Belgio.

(12265)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. **1281**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Firenze.

N. 1281. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Firenze viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 80. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1282**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della vicaria di S. Paolo apostolo, nel comune di Morsano al Tagliamento.

N. 1282. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 6 agosto 1965, integrato con tre dichiarazioni, di cui la prima in data 14 ottobre 1967, la seconda e la terza del 3 maggio 1968, relativo alla elevazione in parrocchia della vicaria di S. Paolo apostolo, in frazione omonima del comune di Morsano al Tagliamento (Pordenone).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 59. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1283**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Pietro e di Sant'Andrea, nel comune di Gambassi.

N. 1283. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Volterra in data 1° maggio 1968, relativo all'unione in perpetuo « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Pietro, in contrada Badia a Cerreto nel comune di Gambassi (Firenze), e di S. Andrea, in contrada Gavignalla dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 62. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1284**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni Battista, di S. Stefano protomartire e di S. Nicolò, nel comune di Guiglia.

N. 1284. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° maggio 1968, relativo all'unione « aeque principaliter », per il periodo di cinque anni, delle parrocchie di S. Giovanni Battista, in frazione Pieve di Trebbio, di S. Stefano protomartire, in frazione Castellino delle Formiche, e di S. Nicolò, in frazione Samone del comune di Guiglia (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 63. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1285**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Bartolomeo e di S. Maria Assunta, nel comune di Guiglia.

N. 1285. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° maggio 1968, relativo all'unione « aeque principaliter », per il periodo di cinque anni, delle parrocchie di S. Bartolomeo, in frazione Gainazzo del comune di Guiglia (Modena), e di S. Maria Assunta, in frazione Roccamalatina dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 65. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 1968.

Conferma del presidente dell'ente autonomo « Fiera di Roma ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma, e 14 settembre 1957, n. 1067, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 28 marzo 1966, col quale il prof. ing. Salvatore Rebecchini è stato confermato presidente dell'ente predetto, per gli esercizi finanziari 1966, 1967, 1968;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il prof. ing. Salvatore Rebecchini è confermato, per gli esercizi finanziari 1969, 1970 e 1971, presidente dell'ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(12199)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone site nel territorio del comune di Gazzo Veronese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato di Gazzo, l'abitato di Pradelle e la zona di S. Pietro in Valle nel comune di Gazzo Veronese;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Gazzo Veronese;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta costituita dal centro storico di Gazzo, l'abitato di Pradelle ed il nucleo del Chiesone di S. Pietro in Valle ha notevole interesse pubblico perchè, per le ville patrizie, gli austeri palazzi, le chiese romaniche unitamente alla ricca vegetazione del luogo stesso, posto poco a monte delle grandi valli veronesi e attraversato dal fiume Tartaro e da fossati dalle limpide acque correnti, forma un complesso di cose immobili di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Gazzo Veronese — costituita dal centro storico di Gazzo, l'abitato di Pradelle ed il nucleo del Chiesone di S. Pietro in Valle — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Le tre zone sopradescritte sono delimitate come segue:

1) la zona circoscritta all'abitato di Gazzo e di Pradelle ha la seguente delimitazione:

a) dalla strada che da Caselle porta all'abitato di Gazzo, a brevissima distanza dal cimitero, muove in direzione ovest verso la Corte Ponte che viene esclusa ed interseca la strada che da Brancon conduce a Pradelle;

b) quota altimetrica 17, indi piegando un po' verso sud raggiunge lo scolo Osone;

c) ne segue il corso discendente per 750 metri;

d) indi gira verso est superando il cavo Bonanome il fosso della Pila e il fiume Tartaro, fino a raggiungere la strada che dal centro di Gazzo conduce alla contrada Codalunga, la supera e si porta alla lettera:

e) che corrisponde alla prosecuzione di uno stradello carrareccio dipartentesi dalla strada Gazzo Roncanova. Poi attraversando questa strada va a riallacciarsi al punto *A*.

2) La seconda zona, comprendente il Chiesone di S. Pietro in Valle è limitata come segue:

verso ovest, lato *B-C*, corre lungo il fiume Tione.

Per gli altri due lati *C-D* e *D-A* segue l'andamento dei due fossi segnati nella planimetria. L'altro lato con il punto d'incontro con la strada che unisce il Chiesone a S. Pietro in Valle.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Gazzo Veronese provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale di seduta

Alle ore 10 del giorno 22 luglio 1966, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitati con lettera raccomandata si è riunita la commissione delle bellezze naturali per la tutela di Verona.

(*Omissis*).

GAZZO VERONESE - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione, sentita la descrizione della zona fatta dal presidente, decide il vincolo ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regolamento 3 giugno 1940, art. 9, comma quarto, secondo i confini segnati in rosso nella planimetria allegata, parte integrante del presente verbale e cioè:

1) per la zona circoscritta all'abitato di Gazzo e di Pradelle:

a) dalla strada che da Caselle porta all'abitato di Gazzo, a brevissima distanza dal cimitero, muove in direzione ovest verso la Corte Ponte che viene esclusa ed interseca la strada che da Bracon conduce a Pradelle;

b) quota altimetrica 17, indi piegando un po' verso sud raggiunge lo Scolo Osone;

c) se negue il corso discendente per 750 metri;

d) indi gira perso est superando il cavo Bonanome il fosso della Pila e il fiume Tartaro, fino a raggiungere la strada che dal centro di Gazzo conduce alla contrada Codalunga, la supera e si porta alla lettera:

e) che corrisponde alla prosecuzione di uno stradello carrareccio dipartentesi dalla strada Gazzo Roncanova. Poi attraversando questa strada va a rialacciarsi al punto *A*).

La seconda zona, comprendente il Chiesone di S. Pietro in Valle è limitata come segue:

verso ovest, lato *B-C* corre lungo il fiume Tione.

Per gli altri due lati *C-D* e *D-A* segue l'andamento dei due fossi segnati nella planimetria. L'altro lato con il punto di incontro con la strada che unisce il Chiesone a S. Pietro in Valle.

(*Omissis*).

(12079)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1968.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1968-69.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957 per l'istituzione della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 359/67 adottato il 25 luglio 1967 dal consiglio della Comunità economica europea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 174 del 31 luglio 1967, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso, ed i relativi regolamenti di applicazione emanati dal consiglio e dalla commissione esecutiva della Comunità economica europea;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1967 con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo d'intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti affidatigli per la campagna di commercializzazione del riso 1968-69;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico affidatogli con il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1968-69, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

ATTO DISCIPLINARE

Art. 1.

L'Ente nazionale risi incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nell'esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento n. 359-67 adottato dal consiglio della Comunità economica europea il 25 luglio 1967 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 174 del 31 luglio 1967, si atterrà alle norme del presente disciplinare per la campagna di commercializzazione 1968-69.

Art. 2.

A norma del citato regolamento, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo di acquistare tutto il risone che gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione, purchè rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di q.li 200 di risone.

L'ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dalla Comunità economica europea, in applicazione dell'art. 6 del regolamento n. 359-67.

Art. 3.

Gli acquisti di risone devono essere effettuati al prezzo base di intervento, stabilito in L. 7812,50, al quintale, per prodotto consegnato a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento indicato dall'Ente nazionale risi, e corrispondente alla seguente qualità tipo: «Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un riso tondo comune, di tipo corrispondente alla varietà Balilla; tenore di umidità 14,50 %; resa alla lavorazione a fondo, in grani interi (con una tolleranza del 5 % di grani spuntati) 62 % in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3 %, striati rossi 3 %, vaiolati 1 %, macchiati 0,50 %, gialli 0,05 %, ambrati 0,125 %, e con resa globale del 71 %.

A detto prezzo base di intervento si applicano le seguenti maggiorazioni di qualità:

per le varietà Ardizzone, Roncarolo, Rosa Marchetti, Stirpe 136: L. 343,75;

per le varietà Maratelli, Precoce Rossi, Romeo, Vialone Nano: L. 500;

per le varietà Baldo, Gigante Vercelli, R. 77, Redi, Rialto, Ringo, Roma (o R. 264), Vialone: L. 750;

per le varietà Ribe (o R. 265), Rizzotto: L. 1.000;

per le varietà Arborio, Carnaroli, Italpatna, R. B. (o Rinaldo Bersani): L. 1.250.

Per tutte queste varietà la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali che vengono così modificate:

percentuali in grana intera: 60 % per Ardizzone, Rosa Marchetti, Stirpe 136; 58 % per Baldo, Italpatna, R. B. (o Rinaldo Bersani), Redi, Ribe (o R. 265), Rialto, Ringo, Rizzotto, Roma (o R. 264), Romeo; 56 % per Maratelli, Precoce Rossi, Roncarolo, Vialone, Razza 77, Gigante Vercelli; 54 % per Arborio, Carnaroli, Vialone Nano;

percentuali in globale: 70 % per Ardizzone, Stirpe 136, Rosa Marchetti, Romeo, Vialone Nano, Baldo, Redi, Rialto, Ringo, Roma (o R. 264), Ribe (o R. 265), Rizzotto, Arborio, Carnaroli, Italpatna, R. B. (o Rinaldo Bersani); 68 % per Roncarolo, Maratelli, Precoce Rossi, Gigante Vercelli, Razza 77, Vialone.

Tutte le altre varietà non contemplate nel presente articolo sono da considerarsi, agli effetti del prezzo e della valutazione, alla stregua dei risoni comuni.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, semprechè prive di odori e di insetti vivi, purchè:

il tasso di umidità non superi il 16 %;

la resa alla lavorazione non sia inferiore, rispetto alla resa di base di cui all'art. 3, di 14 punti per il riso a grana tonda e di 10 punti per gli altri risi;

la percentuale dei grani gessati non superi il 6 % per i risi a grana tonda ed il 4 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani striati rossi non superi il 10 % per i risi a grana tonda ed il 5 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani vaiolati non superi il 3 % per i risi a grana tonda ed il 2 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani macchiati non superi l'1 % per i risi a grana tonda e lo 0,75 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani ambrati non superi l'1 % per i risi a grana tonda e lo 0,50 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani gialli non superi lo 0,175 %.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite eseguito alla presenza del venditore, o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

L'imposta di bollo gravante sulla bolletta di liquidazione è a carico del venditore della merce.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° dicembre 1968 e per otto mesi consecutivi, la maggiorazione mensile di L. 68,75 per quintale di risone.

Per le partite acquistate durante il mese di agosto 1969 si applica lo stesso prezzo valido nel precedente mese di luglio.

Art. 7.

Il finanziamento del prodotto da acquistare deve essere assicurato dall'Ente nazionale risi anche mediante convenzioni con istituti di credito.

Tali convenzioni devono essere approvate dal Ministero della agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura dei monti, nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate, formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonchè da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi d'asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro che offriranno i prezzi e le condizioni più favorevoli.

Il prezzo di vendita, comunque, non potrà essere inferiore al prezzo di intervento, valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di L. 250 al quintale.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei relativi bandi di gara, il cui schema tipo dovrà essere preventivamente approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1969 saranno conservate a cura dell'ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1969.

Art. 12.

E' fatto obbligo all'ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili debbono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1968 e termina il 31 agosto 1969, deve essere condotta con i criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dallo ente per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche (magazzinaggio, compensi ai magazzinieri, paleggiature, disinfestazioni, facchinaggio, ecc.);

c) oneri di finanziamento.

Eventuali spese di carattere straordinario, che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato all'ente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno riconosciute, in quanto ritenute congrue, in base alla documentazione resa.

Per le spese di cui alle lettere a) e b) l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 30 settembre 1969, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1969, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1969, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello del tesoro.

Art. 15.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinchè, nel corso della campagna di commercializzazione, l'attività dell'ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, addì 30 novembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

per incondizionata accettazione
L'Ente nazionale risi

Il presidente: CANTONI

Il direttore generale: BUSCA

TABELLA N. 1

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 14,99 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %
Dal 15,— al 15,49 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di L. 156,25 al quintale
Dal 15,50 al 16,— %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di L. 156,25 al quintale e diminuzione dell'1 % del peso del risone

TABELLA N. 2

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi	Resa globale
Americano 1600, Balilla, Balilla G. G.; Monticelli, Pierrot, Raffaello	62 %	71 %
Ardizzone, Rosa Marchetti, Stirpe 136	60 %	70 %
Baldo, Italpatna, R. B. (o Rinaldo Bersani), Redi, Ribe (o R. 265), Rialto, Ringo, Rizzotto, Roma (o R. 264), Romeo	58 %	70 %
Maratelli, Precoce Rossi, Roncarolo, Vialone, Razza 77, Gigante Vercelli	56 %	68 %
Arborio, Carnaroli, Vialone Nano	54 %	70 %

TABELLA N 3

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

RESA	Maggiorazioni e detrazioni per punti di rendimento sui risoni:					
	a grani tondi	Ardizzone Roncarolo Rosa Marchetti Stirpe 136	Maratelli Precoce Rossi Romeo Vialone Nano	Baldo Gigante Vero. Razza 77 Redi Rialto Ringo Roma (R. 264) Vialone	Ribe (R. 265) Rizzotto	Arborio Carnaroli Italpatna R. B. (Rinaldo Bersani)
1) rendimento del risone in grani interi di riso lavorato.						
superiore al rendimento di base: maggiorazione di L. . .	62,50	65,25	66,50	68,50	70,50	72,50
inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi: detrazione di L.	62,50	65,25	66,50	68,50	70,50	72,50
2) rendimento globale del risone in riso lavorato.						
superiore al rendimento di base: maggiorazione di L. . . .	46,90	48,95	49,90	51,40	52,90	54,40
feriore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi: detrazione di L.	46,90	48,95	49,90	51,40	52,90	54,40

TABELLA N 4

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

DIFETTI DEI GRANI	Sui risoni: a grani tondi	Sui risoni: Ardizzone, Rosa Marchetti, Roncarolo, Stirpe 136	Sui risoni: Maratelli, Precoce Rossi, Romeo, Vialone Nano	Sui risoni: Baldo, Gigante Vercelli, Razza 77, Redi, Rialto, Ringo, Roma (o R. 264), Vialone	Sui risoni: Ribe (o R. 265), Rizzotto	Sui risoni: Arborio, Carnaroli, Italpatna, R. B. (o Rinaldo Bersani)
Gessati	Dal 3 al 6 %: L. 39,05 per ogni 1/2 punto.	Dal 3 al 4 %: L. 40,80 per ogni 1/2 punto.	Dal 3 al 4 %: L. 41,55 per ogni 1/2 punto.	Dal 3 al 4 %: L. 42,80 per ogni 1/2 punto.	Dal 3 al 4 %: L. 44,05 per ogni 1/2 punto.	Dal 3 al 4 %: L. 45,30 per ogni 1/2 punto.
Striati rossi . .	Dal 3 al 10 %: L. 39,05 per ogni punto.	Dal 3 al 5 %: L. 40,80 per ogni punto.	Dal 3 al 5 %: L. 41,55 per ogni punto.	Dal 3 al 5 %: L. 42,80 per ogni punto.	Dal 3 al 5 %: L. 44,05 per ogni punto.	Dal 3 al 5 %: L. 45,30 per ogni punto.
Vaiolati	Dall'1 al 3 %: L. 58,60 per ogni 1/2 punto.	Dall'1 al 2 %: L. 61,20 per ogni 1/2 punto.	Dall'1 al 2 %: L. 62,35 per ogni 1/2 punto.	Dall'1 al 2 %: L. 64,20 per ogni 1/2 punto.	Dall'1 al 2 %: L. 66,10 per ogni 1/2 punto.	Dall'1 al 2 %: L. 67,95 per ogni 1/2 punto.
Macchiati	Dallo 0,50 all'1 %: L. 58,60 per ogni 1/4 di punto.	Dallo 0,50 a 0,75 %: L. 61,20 per ogni 1/4 di punto.	Dallo 0,50 a 0,75 %: L. 62,35 per ogni 1/4 di punto.	Dallo 0,50 a 0,75 %: L. 64,20 per ogni 1/4 di punto.	Dallo 0,50 a 0,75 %: L. 66,10 per ogni 1/4 di punto.	Dallo 0,50 a 0,75 %: L. 67,95 per ogni 1/4 di punto.
Ambrati	Dallo 0,125 all'1 %: L. 58,60 per ogni 1/4 di punto.	Dallo 0,125 a 0,50 %: L. 61,20 per ogni 1/4 di punto.	Dallo 0,125 a 0,50 %: L. 62,35 per ogni 1/4 di punto.	Dallo 0,125 a 0,50 %: L. 64,20 per ogni 1/4 di punto.	Dallo 0,125 a 0,50 %: L. 66,10 per ogni 1/4 di punto.	Dallo 0,125 a 0,50 %: L. 67,95 per ogni 1/4 di punto.
Gialli	Dallo 0,050 a 0,175 %: L. 312,50 per ogni 1/8 di punto.	Dallo 0,050 a 0,175 %: L. 326,25 per ogni 1/8 di punto.	Dallo 0,050 a 0,175 %: L. 332,50 per ogni 1/8 di punto.	Dallo 0,050 a 0,175 %: L. 342,50 per ogni 1/8 di punto.	Dallo 0,050 a 0,175 %: L. 352,50 per ogni 1/8 di punto.	Dallo 0,050 a 0,175 % L. 362,50 per ogni 1/8 di punto.

(12229)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1968.

Determinazione dei periodi medi e dei salari medi, ai fini degli assegni familiari, per gli autotrasportatori riuniti in organismi cooperativi operanti in alcune provincie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e del salario medio per particolari categorie di lavoratori;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il periodo di occupazione media mensile ed il salario medio giornaliero da valere per gli autotrasportatori riuniti in organismi operanti in alcune provincie è determinato come segue:

Bologna:

Autotrasportatori riuniti Casalecchio (A.R.C.) - Casalecchio di Reno:

Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 720;

Decorrenza: 1° gennaio 1968.

Gruppo « Trasporti autonomi stazione Galliera » - Galliera:

Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 720;

Decorrenza: 1° gennaio 1968.

Gruppo autotrasportatori - Granarolo Emilia:

Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 720;

Decorrenza: 1° gennaio 1968.

Gruppo piccoli autotrasportatori - Marzabotto:

Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 720;

Decorrenza: 1° gennaio 1968.

Gruppo trasportatori locali - Sasso Marconi:

Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 720;

Decorrenza: 1° gennaio 1968.

Padova:

Gruppo piccoli trasportatori « Di Vittorio » - Padova:

Salario medio giornaliero: L. 1400;

Decorrenza: 1° novembre 1967.

Pavia:

Gruppo trasportatori locali - Voghera:

Salario medio giornaliero: L. 1300;

Decorrenza: 15 settembre 1966.

Roma:

Compagnia trasportatori locali « Piramide Cestia » - Roma:

Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;

Salario medio giornaliero: secondo la misura determinata dal decreto ministeriale 12 aprile 1962;

Decorrenza: 15 giugno 1967.

Salerno:

Carovana autotrasportatori cavesi - Cava dei Tirreni:

Salario medio giornaliero: L. 1500;

Decorrenza: 1° maggio 1967.

Taranto:

Carovana autotrasportatori « La Genusia » - Ginosa:

Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 1200;

Decorrenza: 10 agosto 1967.

Carovana autotrasportatori « S. Cristoforo » - Martina Franca:

Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 1300;

Decorrenza: 1° luglio 1967.

Firenze:

Gruppo trasporti empolesi « G.T.E. » - Spicchio - Empoli:

Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 1250.

Decorrenza: 1° aprile 1967.

Gruppo autotrasportatori « S. Croce » - Firenze.

Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 1350;

Decorrenza: 10 aprile 1967.

Raggruppamento autotrasportatori pratesi « *R.A.P.* » - Prato:

Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 1500;

Decorrenza: 1° ottobre 1967.

Gruppo piccoli autotrasportatori « Della Rena » - Prato:

Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 1500;

Decorrenza: 1° ottobre 1967.

Forlì:

Gruppo facchini e autotrasportatori - Cesena:

Salario medio giornaliero: L. 1700 soltanto per i soci autotrasportatori;

Decorrenza: 1° gennaio 1968.

Gruppo autotrasportatori - Morciano di Romagna:

Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate;

Salario medio giornaliero: L. 1200;

Decorrenza: 1° ottobre 1967.

Ravenna:

Autotrasportatori proprietari di automezzi riuniti in gruppi, carovane e cooperative:

Salario medio giornaliero: L. 700;

Decorrenza: 1° gennaio 1968.

Roma:

Compagnia lavoratori autotrasportatori merci - Roma:

Periodo di occupazione media mensile: 25 giornate;

Salario medio giornaliero: secondo la misura determinata dal decreto ministeriale 12 aprile 1962;
Decorrenza: 1° giugno 1967.

Salerno:
Carovana autotrasportatori « La Veloce » - Salerno:
Salario medio giornaliero: L. 1800;
Decorrenza: 1° settembre 1967.

Siena:
Gruppo tassisti - Siena:
Salario medio giornaliero: L. 1100;
Decorrenza: 1° gennaio 1968.

Cagliari:
Soc. coop. autotrasporti « Tre Ruote » - Guspini:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 1500;
Decorrenza: 1° giugno 1967.

Lecce:
Compagnia autotrasportatori « Casaniello » - Casarano:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 1100;
Decorrenza: 1° giugno 1968.
Compagnia autotrasportatori « S. Antonio » - Novoli:
Periodo di occupazione media mensile: 25 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 1100;
Decorrenza: 1° giugno 1968.

Roma:
Compagnia trasportatori locali « Frascati » - Roma:
Periodo di occupazione media mensile: 23 giornate fino al 31 agosto 1967;
Salario medio giornaliero: secondo la misura determinata dal decreto ministeriale 12 aprile 1962;
Decorrenza: 1° aprile 1967.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(12012)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Classificazione tra le provinciali di quattro strade in provincia di Como.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 21 dicembre 1967, n. 20845, con il quale l'amministrazione provinciale di Como ha chiesto la classificazione a provinciale delle seguenti strade comunali:

1) Brongio - Garbagnate Monastero - Tregiorgio - strada provinciale « Civate - Nibionno » (da Brongio alla strada provinciale « Civate - Nibionno », attraverso Garbagnate Monastero e Tregiorgio): km. 1+700;

2) Sirtori - frazione Lissolo di Perego - Montevecchia (dalla strada provinciale n. 54, località Quattro strade di Montevecchia, alla strada provinciale n. 53 in Sirtori, attraverso Montevecchia e Lissolo): chilometri 7+900;

3) Esino Lario - Parlasco (dalla strada provinciale n. 65 in Esino alla strada provinciale n. 62 in Parlasco): km. 13+000;

4) « di Faggeto » tronco piazzale di Lemma - Palanzo: km. 2+400;

con uno sviluppo complessivo di km. 25+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 874 del 14 maggio 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola posseggono i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade indicate nelle premesse, con uno sviluppo complessivo di km. 25+000, sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Ministro: NATALI

(12205)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 13 novembre 1967, n. 6729/3661/63, con il quale l'amministrazione provinciale di Milano ha chiesto la classificazione a provinciale della strada comunale « Carugate - Pessano con Bornago » che ha inizio presso Carugate all'incrocio con la strada provinciale n. 121 e termina nell'abitato di Pessano con Bornago, all'incrocio con la strada provinciale n. 13, della lunghezza di km. 4+323 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 17 settembre 1968, n. 1204, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dagli articoli 4/*a* e 4/*d* della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, di km. 4+323, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Ministro: NATALI

(12204)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione emanate col decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1967 con cui è stato nominato il collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Arezzo;

Vista la nota n. 21787 del 15 ottobre 1968, con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ha rimesso copia della lettera di dimissioni del sig. Bruno Pianigiani dalla carica di sindaco effettivo della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Arezzo, conferitagli su designazione del consiglio centrale della federazione nazionale sopracitata;

Vista la deliberazione in data 24 settembre 1968, con la quale il consiglio precitato ha designato quale sindaco effettivo, in sostituzione del sig. Bruno Pianigiani, dimissionario, il sig. Luciano Fanetti;

Ritenuto di dover provvedere all'integrazione del collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Arezzo;

Decreta:

Il sig. Luciano Fanetti è nominato membro effettivo del collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Arezzo in sostituzione del sig. Bruno Pianigiani, dimissionario.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Ministro: Bosco

(12334)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Nomina di un membro supplente del comitato arbitrale previsto dall'art. 16 della convenzione tra l'Amministrazione dei monopoli ed il Consorzio industrie fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1965, registro n. 16 Finanze, foglio n. 63, con il quale sono state prorogate le convenzioni annesse ai citati regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 e regio decreto-legge 26 febbraio 1930, numero 105;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1953, registro n. 24 Finanze, foglio n. 346;

Vista la lettera in data 19 ottobre 1968, con la quale il Consorzio industrie fiammiferi designa il nuovo membro supplente come suo rappresentante in seno al comitato arbitrale previsto dall'art. 16 della convenzione annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, in sostituzione dell'avv. comm. Salvatore Mastrogiovanni, deceduto;

Decreta:

L'avv. Enrico Biamonti è nominato membro supplente del comitato arbitrale indicato nelle premesse, quale rappresentante del Consorzio industrie fiammiferi.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Ministro: Ferrari Aggradi

(12103)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata « Vetraria - San Giovanni », con sede in San Giovanni Valdarno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 3 giugno 1968 alla società cooperativa a responsabilità limitata « Vetraria - San Giovanni » con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata « Vetraria - San Giovanni », con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo), costituita per rogito notaio avv. Giuseppe Cantucci in data 14 marzo 1955 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il prof. Aldo Moriniello ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1968

Il Ministro: Bosco

(12248)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1968.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camero di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 28 aprile 1955, per il quale l'avv. Antonio Niccolai fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo;

Considerato che l'avv. Antonio Niccolai ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Arezzo;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni dell'avv. Antonio Niccolai dalla carica di presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo.

Art. 2.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo è sciolta.

Art. 3.

Il dott. ing. Francesco Fornasari è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianto e agricoltura di Arezzo in sostituzione dell'avv. Antonio Niccolai.

Art. 4.

Il prefetto di Arezzo, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari per la ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

(12246)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « II mostra internazionale materiali per protesi dentaria ed attrezzature per odontotecnici - Expo Tecno Dental » che avrà luogo in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II mostra internazionale materiali per protesi dentaria ed attrezzature per odontotecnici - Expo Tecno Dental » che avrà luogo a Genova dal 3 al 6 gennaio 1969 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: SAVIO

(12477)

ORDINANZA MINISTERIALE 24 dicembre 1968.

Proroga fino al 31 gennaio 1969 del termine previsto dall'ordinanza ministeriale 10 maggio 1968 per il completamento della vaccinazione obbligatoria contro l'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1968, concernente la vaccinazione obbligatoria dei bovini esistenti nel territorio nazionale;

Vista l'ordinanza ministeriale 20 settembre 1968 che estende la profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica agli animali della specie bufalina;

Considerato che particolari situazioni ambientali hanno ostacolato il regolare svolgimento delle operazioni di vaccinazione;

Ordina:

Art. 1.

Le operazioni di vaccinazione di cui alle ordinanze citate nelle premesse sono prorogate al 31 gennaio 1969.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 24 dicembre 1968

Il Ministro: RIPAMONTI

(12506)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Barbera d'Asti ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino « Barbera d'Asti » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Barbera d'Asti »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Barbera d'Asti » è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Barbera d'Asti » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Barbera.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende i territori dei seguenti comuni: Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano di S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monf., Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo D. Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costiglione d'Asti, Cunico, Dusino S. Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola di Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, S. Damiano d'Asti, S. Giorgio Scarampi, S. Martino Alfieri, S. Marzano Oliveto, S. Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa S. Secondo, Vinchio.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Barbera d'Asti » devono rispondere alle tradizionali condizioni ambientali di coltura della zona, atte a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, i cui terreni siano di natura argilloso-calcarea e calcareo-argillosa.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Barbera d'Asti » è stabilita in q.li 90 per ha. di coltura specializzata.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio per il vino di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni, compreso l'invecchiamento obbligatorio, siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle provincie di Asti e di Alessandria e dell'ex circondario di Alba in provincia di Cuneo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Barbera d'Asti » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche di pregio.

Per avere diritto alla denominazione di origine controllata il vino « Barbera d'Asti » deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di due anni di cui uno in botti di legno di rovere o di castagno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Nei primi cinque anni di applicazione del presente disciplinare di produzione, l'invecchiamento obbligatorio, anche non in botti di legno, è ridotto a un solo anno.

Art. 6.

Il vino « Barbera d'Asti » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso da giovane, e tendente al rosso granato dopo l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo caratteristico;

sapore: asciutto o anche leggermente amabile, di corpo, con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole di gusto pieno;

gradazione alcoolica minima complessiva: 12,5;

estratto secco netto minimo: 23 per mille;

acidità totale minima: 6 per mille;

ceneri minime: 2 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto e le ceneri.

Art. 7.

Il vino « Barbera d'Asti » la cui gradazione alcoolica complessiva minima naturale raggiunge almeno i 13° e sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 3 anni a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia, può portare in etichetta la qualificazione « Superiore ».

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari non ammessi dal presente disciplinare.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del de-

creto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti nell'art. 2 del presente disciplinare, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 20% il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 10.

Per il vino di cui al'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie ed altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apporre sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(12232)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1968, n. 5335/663, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Trisi Costantino, nato a Scerni il 16 febbraio 1932, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 1° tronco rurale in Scerni, estesa mq. 2140 riportata in catasto alla particella n. 122-*i*, del foglio di mappa n. 2 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 102.

(12096)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in riva al lago di Garda, nel comune di Malcesine.

Con decreto 20 giugno 1968, n. 512 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in riva al lago di Garda, nel comune di Malcesine (Verona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, mappali 858 (mq. 69) e 859 (mq. 1950), di complessivi mq. 2019 ed indicato nella planimetria rilasciata il 25 marzo 1966, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(12211)

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della gestione speciale della Società mineraria carbonifera sarda

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3052 del 30 novembre 1968, in sostituzione del dott. Emilio Polosa, dimissionario, è stato nominato membro del collegio sindacale della gestione speciale della Società mineraria carbonifera sarda, costituito con decreto ministeriale 3480/2 del 31 luglio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 31 agosto 1965, il sig. Ennio Satta, per lo scorcio di quadriennio che va a scadere il 31 luglio 1969.

(12210)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1968, n. 2134, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1968, registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 349, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1966 presentato dall'I.N.C.I.S. avverso la deliberazione 28 maggio 1966 della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame dei ricorsi presentati dall'assegnatario interessato sig. Francesco Fonzi e dall'I.N.C.I.S. avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica, ha ridotto il valore del locale, adibito ad uso diverso dall'abitazione, sito in Roma, via Salaria n. 203, assegnato al predetto sig. Fonzi.

In conseguenza è annullata la predetta deliberazione 28 maggio 1966 della commissione regionale per il Lazio.

(12117)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di consumo fra i dipendenti della fabbrica cooperativa perfosfati di Cerea, con sede in Cerea.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 dicembre 1968, il dott. Natale Pisa è stato nominato liquidatore della Società cooperativa di consumo fra i dipendenti della fabbrica cooperativa di Cerea, con sede in Cerea (Verona), costituita per rogito Cavaliere in data 21 giugno 1939, repertorio 13616, in sostituzione dei signori Merlin Angelo e Giraldi Alessandro, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(12074)

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « La Laboriosa », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 dicembre 1968, il rag. Mario Roselli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « La Laboriosa » con sede in Roma, costituita per rogito Albertini in data 16 dicembre 1944, repertorio 4618, già sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale 27 luglio 1963, al numero d'ordine 47.

(12075)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Segonzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1968, il comune di Segonzano (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decerto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12349)

Autorizzazione al comune di Grumes ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1968, il comune di Grumes (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12377)

Autorizzazione al comune di Montale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1968, il comune di Montale (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.977.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12350)

Autorizzazione al comune di Mossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1968, il comune di Mossano (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.248.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12351)

Autorizzazione al comune di Noventa Vicentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1968, il comune di Noventa Vicentina (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.596.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12352)

Autorizzazione al comune di Marciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1968, il comune di Marciana (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12353)

Autorizzazione al comune di Comano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1968, il comune di Comano (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.994.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12354)

Autorizzazione al comune di Lauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1968, il comune di Lauro (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.452.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12378)

Autorizzazione al comune di Lauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1968, il comune di Scampitella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.309.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12379)

Autorizzazione al comune di Cesiomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1968, il comune di Cesiomaggiore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.304.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12380)

Autorizzazione al comune di Arpaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1968, il comune di Arpaia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.303.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12381)

Autorizzazione al comune di Castelfranco in Miscano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1968, il comune di Castelfranco in Miscano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.337.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stessi, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12382)

Autorizzazione al comune di Arpaise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1968, il comune di Arpaise (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.612.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12383)

Autorizzazione al comune di Castelpagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1968, il comune di Castelpagano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.779.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12384)

Autorizzazione al comune di Cautano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1968, il comune di Cautano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.797.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12385)

Autorizzazione al comune di Ceppaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1968, il comune di Ceppaloni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.422.606, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12386)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre successivo, registro n. 6, foglio n. 100 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1968, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 maggio 1964, n. 303;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 1;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

D'Amato dott. Nicola, vice prefetto, in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Membri:

Bottiglieri dott. Giovanni, vice prefetto, in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Maldari dott. Giovanni, vice prefetto ispettore, in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Beatrice dott. Giulio, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Morabito dott. Gesualdo, direttore di sezione del Ministero del tesoro in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il dott. Francesco Gravina, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

La relativa spesa farà carico al cap. 1081 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1968

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
GALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1968
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 368

(12318)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami, per l'anno 1969, per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore; il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 (norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali); la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonchè il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, modificato con la legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corti di appello di Ancona Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è iscritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

Diritto civile e amministrativo: 16 maggio 1969;

Procedura civile e penale: 17 maggio 1969.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di Corte di appello entro il 15 aprile 1969, corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato di adempimento della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme integrative e di attuazione del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore);

3) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito, per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art 5.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato.

I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art 8.

Ciascuno commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precedente art 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 14 ottobre 1968

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1968
Registro n. 30 *Grazia e giustizia, foglio n.* 239

(12326)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per titoli a undici posti di operaio (3ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione periferica del demanio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, che reca la disciplina generale dell'assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti spettanti alle varie categorie aventi diritto a riserva di posti in base alle norme in vigore;

Considerato che nel ruolo degli operai permanenti di 3ª categoria dell'Amministrazione periferica del demanio, sono conferibili mediante pubblico concorso a 11 posti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli a posti di operaio (3ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti della Amministrazione periferica del demanio, con le qualifiche di mestiere sottoindicate come contemplate dalla tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67:

Concorso a otto posti di operaio (3ª categoria) in prova, nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione periferica del demanio con la qualifica di boscaiolo;

Concorso a tre posti di operaio (3ª categoria) in prova, nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione periferica del demanio con la qualifica di bracciante agricolo.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza di 5ª elementare).

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137); per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306; per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967).

3) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per i salariati di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale, come indicato all'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione even-

tualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dello articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, numero 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di 40 anni;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9 e da 3 a 6 della categoria 10 della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, numero 83);

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso un pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

gli operai dello Stato dovranno indicare l'amministrazione e la categoria di appartenenza;

gli ex salariati non di ruolo, l'amministrazione cui appartenevano e se il rapporto di lavoro ebbe a cessare per riduzione di personale.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 17 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Per partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 dovranno essere prodotte distinte domande.

Art. 5.
Presentazione dei titoli

I candidati hanno facoltà di produrre a corredo delle domande di ammissione ai concorsi, qualsiasi titolo, diploma od attestato ufficiale che essi ritengono utile ai fini dei concorsi stessi.

Non si terrà conto dei documenti che perverranno dopo il termine indicato all'art. 4 anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo

Art. 6.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 8.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici che verranno nominate con successivo decreto ministeriale a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, determinano i criteri di valutazione dei titoli, esprimono il giudizio sui requisiti e titoli dei concorrenti e formano le graduatorie di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 8.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati idonei e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 10.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 9, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'articolo 10.

Art. 9.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: certificato originale di licenza di 5ª elementare o copia del predetto certificato autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale, risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dallo ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di orignie o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente articolo 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, numero 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dello art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia; quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967; quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità istraelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6.

I salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale dovranno produrre, in carta da bollo, un certificato rilasciato dall'amministrazione cui appartenevano.

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 10) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

Art. 11.
Visita medica

I candidati dichiarati vincitori saranno sottoposti ad una visita medica da parte di una commissione, che sarà nominata con successivo provvedimento, da costituirsi ai sensi dell'articolo 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Detta commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la visita medica suddetta sarà tenuta.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Per sottoporsi alla visita medica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografica recente, applicata su carta da bollo da lire 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 12.
Graduatorie dei concorsi

Le graduatorie generali di merito dei candidati giudicati idonei saranno formate secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; art. 11, primo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili; ed all'art. 2 della legge 11 ottobre 1966, n. 851.

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.
Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai saranno nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta allo operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 14.
Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi sarà corrisposta all'atto della nomina, il trattamento economico previsto dall'art. 16 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1968
Registro n. 36 Finanze, foglio n. 187

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi. — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . (provincia di . . .) via . . chiede di esere amesso al concorso a n. . . . posti di

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

. . . . . . li . . . . 19 . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

(10754)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a tredici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1968, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a tredici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1968, registro n. 15 Difesa, foglio n. 334;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a tredici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato:

Presidente:

Capurso Aldo, ten. gen. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in servizio permanente effettivo.

Membri:

Marino Antimo, col. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in servizio permanente effettivo, per gli esami di diritto e legislazione aeronautica e geografia economica;

Gonzales Luigi, col. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in servizio permanente effettivo, per gli esami di amministrazione e contabilità generale dello Stato;

D'Avanzo prof. Walter, per gli esami di diritto civile e commerciale;

Iuso prof. Raffaele, per gli esami di diritto amministrativo e costituzionale.

Segretario e membro supplente:

Pinsero Ugo, ten. col. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in servizio permanente effettivo.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

Mayer Giuseppe, col. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in servizio permanente effettivo, membro aggiunto per gli esami orali di economia politica e scienza delle finanze;

Ferrari Germano, col. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in servizio permanente effettivo, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese, francese e spagnola;

Mussini Angelo, ten. col. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in servizio permanente effettivo, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1968
Registro n. 31 *Difesa, foglio n.* 300

(12196)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo - ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 100 dell'11 dicembre 1968 è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto interministeriale 24 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1968, registro n. 30 Difesa, foglio n. 398, dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo - ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto, indetto con decreto interministeriale 15 febbraio 1968.

(12269)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a due posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a due posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 12 giugno 1968, avranno luogo in Roma, presso la sede del Ministero, viale Asia-EUR, nei giorni 6, 7, 8 e 10 febbraio 1969, con inizo alle ore 8,30.

(12250)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della 31ª sottocommissione del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1967, n. ULA/1208/A/28787, con il quale è stata integrata e suddivisa in sottocommissioni la commissione giudicatrice del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che si rende necessaria la sostituzione del direttore di divisione Ferrara dott. Francesco, membro della 31ª sottocommissione, il quale ha rinunciato all'incarico per motivi di salute;

Decreta:

In sostituzione del direttore di divisione Ferrara dottor Francesco, membro della 31ª sottocommissione del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova del ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indisponibile per motivi di salute, viene nominato il direttore di divisione Trezza dott. Giuseppe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1968

Il Ministro: DE LUCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1968
Registro n. 54, *foglio n.* 302

(12277)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti gli atti relativi al concorso bandito con decreto n. 3261 del 22 dicembre 1966, per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Nuoro al 30 novembre 1966;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 184/59/1 del 1º febbraio 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso citato in premessa:

1. Steri Dante . . . . . . punti 70,980 su 120
2. Secci Francesco . . . . . » 62,420 »
3. Giorgino Salvatore . . . . . » 58,800 »
4. Flore Tito . . . . . . » 55,650 »
5. Pilia Antonio . . . . . » 54,485 »
6. Brau Salvatore . . . . . » 54 — »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 4 dicembre 1968

Il veterinario provinciale: MASULLO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto odierno n. 2405/59/1, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità al concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Nuoro al 30 novembre 1966;

Vista la indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta dai candidati risultati idonei per i posti messi a concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regolamento sui concorsi per posti di sanitari addetti al servizio dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai sottoelencati concorrenti, risultati idonei nel concorso di cui in premessa, sono assegnate le condotte veterinarie a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Steri Dante: condotta veterinaria comunale di Orune;
2) Secci Francesco: condotta veterinaria consorziale di Escalaplano - Perdasdefogu.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 4 dicembre 1968

Il veterinario provinciale: MASULLO

(12217)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1968, n. 20.
Provvedimenti per l'edilizia abitativa sovvenzionata.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 3 *dicembre* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi nella spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani, ai sensi della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, è autorizzata per l'anno 1968 l'ulteriore spesa di lire 50 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo di lire 50 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 360 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente.

Art. 2.

Per assicurare la realizzazione da parte dell'Istituto autonomo case popolari della provincia di un ulteriore programma di costruzione di 102 abitazioni popolari nel comune di Bolzano ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 29 dicembre 1966, n. 14, da finanziare mediante l'assunzione di un mutuo di lire 493.760.000, la giunta provinciale è autorizzata a concedere al predetto istituto a partire dall'esercizio 1968 e per 35 anni, un contributo annuo di L. 6.172.000.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo di L. 6.172.000 per l'esercizio finanziario 1968 si provvede mediante corrispondente prelevamento dal cap. 246 del bilancio di previsione del 1968 e istituendo l'apposito nuovo cap. 294-*bis* denominato « prima annualità del contributo trentacinquennale a favore dell'Istituto autonomo case popolari della provincia ai sensi dell'art. 2 della presente legge ».

Alla spesa per gli esercizi dal 1969 al 2002 si provvede con una aliquota delle maggiori entrate relative al gettito dei 9/10 delle imposte erariali di cui agli articoli 67 e 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Art. 3.

Nella tabella *B*) Uscite del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1968, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 297. — Fondo di emergenza per l'edilizia economica e popolare (legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7) . . . . L. 50.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 294-*bis*. — Prima annualità del contributo trentacinquennale a favore dell'Istituto autonomo case popolari della provincia ai sensi dell'art. 2 della presente legge . . . . » 6.172.000

Totale . . . L. 56.172.000

In diminuzione:

Cap. 246 — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 6.172.000

Cap. 360. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi » 50.000.000

Totale . . . L. 56.172.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(12280)

LEGGE PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 21.
Modifiche alla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 3 *dicembre* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Il giudizio sui concorsi per il personale direttivo ed insegnante addetto alla formazione professionale è dato da apposita commissione, nominata di volta in volta con deliberazione della giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente e composta come segue:

a) da un presidente, con qualifica superiore al posto messo a concorso, scelto tra il personale di ruolo addetto alla formazione professionale o tra il personale di ruolo delle scuole statali;

b) da due membri, con qualifica superiore o almeno pari a quella del posto messo a concorso, scelti tra il personale di ruolo addetto alla formazione professionale o tra il personale di ruolo delle scuole statali ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 8 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Per il personale di segreteria ed ausiliario si applicano le disposizioni dell'art. 31 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sull'ordinamento del personale, salva la sostituzione del segretario della giunta provinciale, o da chi ne fa le veci, con l'ispettore per la formazione professionale o, rispettivamente con un direttore delle scuole professionali.

Tutte le norme in vigore, in contrasto con la presente legge, sono abrogate ».

Art. 3.

I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 23 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, modificati con legge provinciale 25 marzo 1966, n. 4, sono sostituiti dai seguenti commi:

« L'Amministrazione provinciale può avvalersi per gli uffici addetti alla formazione professionale, per le direzioni, per l'insegnamento, comprese le consulenze tecniche, per i lavori di segreteria e per i servizi ausiliari anche di personale incaricato o supplente.

Gli incarichi sono conferiti secondo le esigenze:

a) per l'intero anno scolastico, qualora comportino la prestazione di effettivo servizio per almeno sette mesi per il personale insegnante ed almeno nove mesi per il personale non insegnante;

b) per la durata dell'effettivo servizio in caso di prestazioni inferiori.

Gli incarichi di cui sopra, ad esclusione degli incarichi di direzione, sono conferiti seguendo l'ordine di apposite graduatorie compilate secondo i criteri fissati dalla giunta provinciale ed approvate dalla stessa entro il 15 giugno.

Un apposito comitato per gruppo linguistico, composto dall'ispettore che lo presiede, da due direttori e da due insegnanti, e nominato per ogni biennio dalla giunta provinciale, provvede alla formazione delle graduatorie. Fa parte del comitato un funzionario dell'ispettorato in qualità di segretario.

Gli incarichi di cui alla lettera *a*) sono conferiti dall'ispettore per la formazione professionale.

Gli incarichi di cui alla lettera *b*) sono conferiti dall'ispettore per quanto riguarda gli uffici e i corsi non affidati a direttori di ruolo o con incarico annuale; sono conferiti dai direttori in tutti gli altri casi.

L'incarico di direttore è conferito dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore competente, sentito l'ispettore, ad un insegnante delle scuole professionali ritenuto particolarmente idoneo per i titoli e la competenza. In difetto di insegnanti idonei all'incarico la giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, sentito l'ispettore, potrà provvedere mediante chiamata diretta di persona ritenuta idonea all'incarico.

Le modalià per l'attuazione di quanto previsto nei commi precedenti saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge ».

Art. 4.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo unico della legge provinciale 5 agosto 1968, n. 15, è prorogato al 30 settembre 1968.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(12281)

LEGGE PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. **22.**

Provvedimenti per lo svolgimento del servizio di assistente sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 3 *dicembre* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero dei posti di assistente sociale, previsti nelle qualifiche iniziali del ruolo speciale dei servizi sociali (gradi VII - V della gerarchia provinciale)), (allegato « D » legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16) è aumentato di due.

Alla prima copertura dei posti attualmente vacanti nella qualifica iniziale del ruolo speciale dei servizi sociali, si può provvedere anche mediante concorso per titoli, cui sono ammesse persone in possesso del diploma di scuola media di 2° grado unito ad un certificato di qualificazione professionale al servizio di assistenza sociale, rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale nell'ambito dei Paesi del M.E.C., fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti dal vigente ordinamento per l'ammissione agli impieghi provinciali. Al personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi del precedente comma, il servizio di assistente sociale precedentemente svolto presso enti di diritto pubblico viene riconosciuto agli effetti della progressione nella carriera di inquadramento, fino ad un massimo di 10 anni.

La presente norma deve essere attuata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e non è più applicabile decorso tale termine.

Art. 2.

Alla maggiore spesa calcolata in L. 5.500.000 annue, si fa fronte, per l'anno 1968, mediante aumento di pari importo del cap. 10 delle Uscite del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1968 prelevando L. 5.500.000 dal capitolo 146 delle Uscite del bilancio medesimo.

Per gli anni 1969 e successivi, la spesa farà carico al corrispondente capitolo del rispettivo bilancio di previsione.

E' disposta la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1968:

Tabella B - Uscite

Cap. 10. — Spese per il personale in aumento - (cat. I - L. 5.100.000; cat. V - L. 400.000) . . . L. 5.500.000

Cap. 146. — Spese per l'assistenza ospedaliera dei malati di mente - in diminuzione . . . . L. 5.500.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(12282)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.